



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 325 del 10/04/2019

N° 5794 di Protocollo Generale

N° d'ord. 587 Reg. Pubblicazioni

Area <u>AMMINISTRATIVA</u>	Nr. d'ordine <u>139</u>	Del <u>09-04-2019</u>
Ufficio <u>AFFARI LEGALI</u>	Nr. d'ordine <u>14</u>	Del <u>09-04-2019</u>
OGGETTO: FRAMMAUTO snc/ COMUNE DI MONTALBANO JONICO. SENTENZA TAR BASILICATA n.211/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA DITTA FRAMMAUTO SNC		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000		BILANCIO <u>2019</u> cap.352 impegno n. 424 € 1.394,34
Data 10/04/2019		Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

-l'avv .Floriano Zullino in nome e per conto della Società Frammauto snc con atto del 2.6.2015 proponeva ricorso al Tar Basilicata notificato a questo ente in data 17.06.2015 ed acquisito al protocollo in data 18.6.2015 , affinché il tribunale adito così decidesse:

1. accertate e dichiarare l'obbligo convenzionalmente assunto dal Comune di Montalbano Jonico verso la Società ricorrente con contratto stipulato il giorno 1 dicembre 2009, redatto dal Segretario Comunale, Rep. 34-2009, di realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione rete idrica e fognaria al servizio del lotto artigianale catasto al foglio 39 p.lla n. 57 e p.lla n. 58, assegnato alla ricorrente;
2. condannare il Comune all'esecuzione delle opere di urbanizzazione convenzione;
3. condannare il Comune al risarcimento del danno nella misura d diversa di giustizia, anche in via equitativa, subito dalla Se dell'inadempimento del Comune.
4. con vittoria di spese e competenze di lite;

-il procedimento si è concluso con sentenza n. 145/2017 (n.642/2015) con la quale il TAR Basilicata accoglieva la domanda volta ad ottenere la condanna del comune ad eseguire la realizzazione dei tronchi idrico e fognante a servizio costituito dai terreni foglio di mappa n.39, particelle 57 e58 in quanto con contratto di concessione dell'1.12.2009 il comune si era obbligato al completamento delle opere di urbanizzazione. Respingeva la richiesta di risarcimento danni e denegava il rimborso delle spese di giudizio;

-nelle more dell'esecuzione delle dette opere da parte dei competenti organi comunali, l'avv. Floriano

Zullino, in nome e per conto della società Frammauto snc. presentava Ricorso al Tar Basilicata per l'ottemperanza della suddetta sentenza, notificato a mezzo posta in data 19.10.2017 ed acquisito agli atti dell'ente in data 23.10.2017 con prot. n. 13914;

-il procedimento si è concluso con la sentenza n.211/2018 con la quale il Tar Basilicata dichiarava, tra l'altro, l'obbligo del Comune di Montalbano Jonico di dare esecuzione alla sentenza, compensava per metà le spese di lite ponendo a carico del comune la restante parte, liquidando le stesse per intero in € 1.500,00 oltre accessori di legge, nonché l'importo del contributo unificato quantificato in € 300,00 come da nota dell'avvocato Zullino del 11.01.2019 acquisita agli atti in data 14.01.2019 prot. n.510;

RILEVATO che con delibera di C.C. n.4 del 29 marzo 2019, per tutte le motivazioni in essa espresse, si stabiliva:

-di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, come indicato nella sentenza del TAR Basilicata n.211/2018 ammontante a complessivi € 1.394,34;

-di dare atto, altresì, che la relativa spesa sarà imputata al capitolo 352 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

-di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa, individuato quale responsabile del procedimento, all'adozione degli atti conseguenziali;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'esecuzione della predetta delibera di Consiglio Comunale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali.;

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: "ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

- 1) Di prendere atto della delibera di C.C. n.4 del 29 marzo 2019;
- 2) Di impegnare la somma di € 1.394,34 riconosciuta a favore della ditta Frammauto s.n.c. a titolo di spese di giudizio come indicato nella sentenza del TAR Basilicata n.211/2018;
- 3) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.1.394,34 in favore della ditta Frammauto snc in persona del legale rappresentante sig. Frammartino Rocco nato al Montalbano Jonico il 23.02.1967 (C.F.FRMRCC67B23F399P);
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 1.394,34 al cap.352 del bilancio corrente esercizio provvisorio;
- 5) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compresi i relativi mandati di pagamento;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
- 7) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

P.I. f.to mtT

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE**
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it


Città di Francesco
Lomonaco

CRON. N. _____587_____ / _____2019_____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale 10/04/2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

